



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 12

REG.GENERALE

N° 3077/11

UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI NAPOLI SEZ.STACCATA DI SALERNO

SEZIONE 12

17/02/2012

ore 09:30

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|----------|-----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | ORICCHIO | MICHELE | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | GRANDE | DR FELICE | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | BARRETTA | LUIGI | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

SENTENZA

N° 270

PRONUNCIATA IL:

18/04/12

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

19/04/12

ha emesso la seguente

SENTENZA

Il Segretario

- sull' appello n° 3077/11 depositato il 15/03/2011
- avverso la sentenza n° 272/01/2010 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di AVELLINO contro: COMUNE DI ARIANO IRPINO

proposto dal ricorrente:

MELITO RAFFAELE

VIA FONTANANUOVA, 2/3 83031 ARIANO IRPINO AV

difeso da:

CASTELLANO VINCENZO

VIA FONTANA ANGELICA, 1 83031 ARIANO IRPINO AV

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1137 I.C.I. 2002

Commissione Tributaria Regionale della Campania
IN SEGRETARIA USO STUDIO

Proprietario
Melito Raffaele
Melito Raffaele
PATELLA
19/04/12

Commissione Tributaria Regionale della Campania
IN SEGRETARIA

19/04/12

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il sig. Melito Raffaele rappresentato e difeso in giudizio dal rag. Vincenzo Castellano propone appello avverso la sentenza n. 272/01/2010 pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Avellino con la quale rigettava il ricorso dallo stesso proposto avverso l'avviso di accertamento n. 1137 del 31/12/2008 emesso dal Comune di Ariano Irpino ai fini ICI per l'anno 2002.

Con tale atto il Comune accerta l'omessa denuncia e l'omesso versamento dell'imposta relativamente a due fabbricati siti in contrada Camporeale 78/A accatastati entrambi con la categoria A/03 e imposta dovuta per € 464,05.

Il sig. Mellito Raffaele ricorre avverso l'avviso di accertamento eccependo:

- 1) Di essere pensionato dall'anno 2000 e di aver concesso, da tale data, i due fabbricati ai figli Melillo Luigi e Melillo Giuseppe entrambi coltivatori diretti;
- 2) Che trattasi di fabbricati rurali ricadenti in zone montane ed esenti da ICI;
- 3) Che nella fattispecie sussistono tutti i requisiti per dichiarare la esenzione dall'imposta dei predetti fabbricati.

Deduce inoltre che per effetto del d.l. n. 159/2007 art. 42 bis il requisiti del possesso e quello dell'utilizzo risultano sintetizzati ed unificati nella nuova lettera a) del comma 3 dell'art. 9 del d.l. 557/93 per cui ai fini della ruralità del fabbricato è sufficiente l'utilizzo dello stesso quale abitazione del titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale o in alternativa affittuario del terreno stesso o dei familiari conviventi.

Il Comune di Ariano Irpino nel costituirsi in giudizio controdeduce alle osservazioni del ricorrente sostenendo che con la legge di conversione 14/2009 sono state estese ai fabbricati rurali le agevolazioni contenute nell'art. 9 commi 3 e 3bis del d.l. n. 557/93 purché sussistano contemporaneamente tutte le condizioni previste dal predetto comma 3 dell'art. 9 e quindi purché sussistano contemporaneamente il requisito soggettivo del possesso, quello oggettivo dell'utilizzo nonché il requisito di superficie e quello del reddito.

Il Giudice di primo grado respinge il ricorso sul presupposto che "per aversi la esenzione ICI dei fabbricati rurali destinati ad edilizia abitativa occorre che sussistano contemporaneamente tutte le condizioni previste dall'art. 9 comma 3 del d.l. n. 557/93".

Conclude affermando che "dalla documentazione in atti non è possibile verificare se i soggetti che conducono i fondi producono, nello specifico, un volume d'affari riferibile alla conduzione del fondo stesso e conforme ai parametri previsti dalla citata normativa".

Avverso l'impugnata sentenza propone appello il sig. Melito Raffaele lamentando che la sentenza dei giudici di *prime cure* non si sono pronunciati sul rilievo sollevato con il ricorso circa la prescrizione dell'azione accertatrice del Comune.

Riconferma gli altri motivi di doglianza già esposti in primo grado e conclude con la richiesta, in riforma della sentenza impugnata, di accogliere l'appello ed annullare l'avviso di accertamento.

Il Comune di Ariano Irpino costituitosi in giudizio nel riaffermare la legittimità del proprio operato in merito della invocata prescrizione fa presente che la sentenza della Corte Costituzionale n. 69 del 1994 secondo la quale la notifica si concretizza al momento del ricevimento dell'atto, è da ritenersi irragionevole oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante che in tal modo soggiace a comportamenti del tutto estranei alla sua volontà.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appellante in via preliminare lamenta che *"in merito alla sentenza dei Giudici di prime cure si rileva la mancanza di pronuncia sul rilievo della prescrizione in quanto l'avviso di accertamento doveva essere notificato entro il 31/12/2007"*.

La Commissione in via preliminare ed assorbente condivide l'eccezione dell'appellante perché fondata sia in fatto che in diritto.

Il Comune di Ariano Irpino ha notificato in data 03/01/2009 l'avviso di accertamento in argomento relativo alla omessa denuncia ed omesso versamento dell'I.C.I. dovuta per l'anno d'imposta 2002.

A norma dell'art. 11 del d.lgs. n. 504/1992 "rubricato liquidazione ed accertamento" legittima l'ufficio ad emettere avviso di accertamento e liquidazione delle imposte nel caso in cui il contribuente non assolve al pagamento del tributo. Il comma 2 di tale disposizione recita *"nel caso di omessa presentazione, l'avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o la denuncia avrebbe dovuto essere presentata ovvero a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta"*.

Tale disposizione è stata abrogata dall'art. 1 comma 173 della legge 296/2006 e sostituita con il comma 161 della stessa norma che dispone *"gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati"*.

Nel rispetto delle disposizioni indicate risulta in maniera inequivoca che il Comune di Ariano Irpino poteva, legittimamente notificare l'avviso di accertamento entro il 31 dicembre 2008 e non il 3 gennaio 2009 come è avvenuto nel caso in esame.

19

Pertanto la Commissione in riforma della sentenza impugnata accoglie l'appello ed annulla l'avviso di accertamento.

Il contrasto interpretativo giustificano la compensazione delle spese di giustizia tra le parti in causa.

La Commissione sciogliendo la riserva stabilita nella seduta del 17/02/2012 così decide


P.Q.M.

A) Accoglie l'appello;

B) Compensa le spese

Così deciso in Salerno il 13/04/2012

Il Giudice relatore



Il Presidente

